SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 76**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 28 marzo 1988, n. 99.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1988.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità . . . . Pag. 5

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 22 marzo 1988.

Dichiarazione dell'esistenza della condizione di reciprocità fra lo Stato italiano e lo Stato etiopico ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti esecutivi sui beni dello Stato etiopico esistenti in Italia . . . . Pag. 6

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 30 dicembre 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 22 maggio 1985 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata «Monti Lucretili» nei comuni di Orvinio, Pozzaglia Sabino, Poggio Moiano, Monteleone Sabino e Scandriglia . . . Pag. 6

DECRETO 30 dicembre 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 21 giugno 1985 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone site nei comuni di Atri e Pineto . . . . Pag. 7

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 1° marzo 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, oltreché di alcune clausole di rivalutazione delle prestazioni garantite, presentate dalla S.p.a. La Venezia assicurazioni, in Milano . . . . Pag. 7

DECRETO 1° marzo 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da applicarsi esclusivamente per contratti assunti in abbinamento ad operazioni di prestito contro cessione di una quota della retribuzione da parte del lavoratore dipendente, presentata dalla S.p.a. Meie vita, in Milano . . . . Pag. 8

Ministero della marina mercantile

DECRETO 30 dicembre 1987.

Dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali . . . . Pag. 9

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione al decreto ministeriale 13 febbraio 1987 recante dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali . . . . Pag. 12

Ministero dei trasporti

DECRETO 8 marzo 1988, n. 100.

Modificazione al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali . . . . Pag. 14

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 21 marzo 1988.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame relativa alla provincia di Potenza . . . . Pag. 14

Ministero delle finanze

DECRETO 30 marzo 1988.

Differimento del termine per il pagamento dell'integrazione delle tasse automobilistiche per l'anno 1988 Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1988.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1985, per il finanziamento di programmi relativi ad iniziative di interesse centrale. . . . . Pag. 16

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1988.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1984, per il finanziamento di programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca. Pag. 16

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1988.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1985, 1986 e 1987, per il finanziamento dei programmi di informatizzazione delle unità sanitarie locali . . . . . Pag. 17

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1988.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1982, 1983 e 1984, destinate all'Istituto superiore di sanità . . . . Pag. 19

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1988.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1986, per l'assistenza agli hanseniani . . . . Pag. 19

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1988.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1986-87 e parte conto capitale 1986, destinate alle ***necessità urgenti in materia di prevenzione e repressione delle*** **sofisticazioni alimentari** . . . . Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Comunicato relativo alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (legge 4 agosto 1955, n. 848) e relativo protocollo n. 4. Pag. 22

Ministero di grazia e giustizia: Rinvio della pubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, coordinato con la legge di conversione 29 febbraio 1988, n. 48, recante: «Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.». Pag. 22

Ministero della pubblica istruzione:

Proroga dell'incarico del commissario straordinario dell'E.S.Ma.S. e determinazione dell'indennità di carica al medesimo spettante . . . . Pag. 22

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . . Pag. 22

Ministero della sanità:

Sospensione delle esecuzioni delle revoche delle registrazioni di presidi sanitari . . . . Pag. 22

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, ad accettare una eredità . . Pag. 23

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare una eredità . . . . Pag. 23

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato . . . . Pag. 23

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad acquistare un immobile . . . . Pag. 23

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una donazione. . . Pag. 23

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato. . . . . Pag. 23

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di esplosivi . . . . Pag. 23

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Autorizzazione all'Automobile club di Vercelli ad acquistare un immobile . . . . Pag. 23

Autorizzazione all'Automobile club di Treviso ad acquistare un immobile . . . . Pag. 23

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli del 24, 25 e 28 marzo 1988 . . . . Pag. 24

Ministro per il coordinamento della protezione civile: Istituzione del comitato di coordinamento degli interventi preordinati alla sicurezza delle lavorazioni su unità navali . . Pag. 29

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognomi nella forma originaria Pag. 29

Regione Valle d'Aosta: Varianti al piano regolatore generale del comune di Villeneuve Pag. 29

Regione Friuli-Venezia Giulia: Nomina del comitato di sorveglianza della società cooperativa Ars et Labor a r.l., in liquidazione coatta ammi'"strativa . . . . Pag. 29

Provincia di Trento: Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Fai, Grigno e Tuenno . . . . Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 15 gennaio 1983 del Ministro della marina mercantile, recante: «Norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche)». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - n. 105 del 18 aprile 1983) . . Pag. 30

Comunicato relativo al decreto 23 settembre 1986 del Ministro della marina mercantile, recante: «Approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 5.1 (materie comburenti)». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 1987) . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTI ORDINARI (N. 26)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1988.

Approvazione dei modelli 740, 740/A-B-P, 740/E-G-H, 740/F, 740/I-L-M-A1, 740/S e 740-S/A-B-P, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1988.

88A1466

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 28 marzo 1988, n. 99.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia, è convertito in legge con le seguente modificazioni:

All'articolo 1:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis.* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e il sindaco di Catania unitamente al presidente della regione siciliana possono chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri per interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e Catania»;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale»;

al comma 6, ultimo periodo, la parola: «provvede» *è sostituita dalle seguenti:* «può provvedere».

All'articolo 2, nel comma 1:

alla lettera a), *dopo le parole:* «per il risanamento» *sono inserite le seguenti:* «sociale, ambientale e»;

alla lettera b), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e ambientale»;

la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento dell'ambiente e del patrimonio edilizio esistente, per la realizzazione del parco dell'Oreto, per la sistemazione degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Oreto».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: «delle norme costituzionali, comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «ordinariamente competenti,» *sono inserite le seguenti:* «nonchè quelle integrative erogate dallo Stato,».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «su richiesta del consiglio comunale» *sono sostituite dalle seguenti:* «su richiesta del comune»;

al comma 2, le parole: «due anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «tre anni»;

il comma 3 è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: «per le città di Palermo, Catania e Messina» *sono soppresse;*

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Resta salva la competenza della regione in materia di procedure concorsuali e loro accelerazione»; *al secondo periodo, dopo le parole:* «salva la» *è inserita la seguente:* «eventuale».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis.* — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al parlamento ogni dodici mesi una documentata relazione di tutte le attività svolte.

2. Le norme di cui al presente decreto hanno efficacia triennale a decorrere dalla loro entrata in vigore».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 25 del 1° febbraio 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 6 aprile 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 817):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) il 1° febbraio 1988.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) e all'8ª (Lavori pubblici) riunite, in sede referente, il 2 febbraio 1988, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 febbraio 1988.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 4 febbraio 1988.

Esaminato dalla 1ª e 8ª commissione riunite, in sede referente, il 9, 16, 18, 23 e 25 febbraio 1988.

Esaminato in aula ed approvato il 25 febbraio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2404):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 1° marzo 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° marzo 1988.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 marzo 1988.

Esaminato dalla VIII commissione il 3, 7, 10, 18 e 23 marzo 1988.

Esaminato in aula il 23 marzo 1988 ed approvato con modificazioni il 24 marzo 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 817-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) e all'8ª (Lavori pubblici) riunite, in sede referente, con pareri delle commissioni 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 marzo 1988.

Esaminato dalla 1ª e 8ª commissione riunite, in sede referente, il 24 marzo 1988.

Esaminato in aula ed approvato il 24 marzo 1988.

88G0152

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1988.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di lire 24 milioni annui ciascuno a favore del dott. Mario La Cava, della sig.ra Clelia Gatti Aldrovandi e del sig. Michele Novielli, i quali sono in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440;

Sulla conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 gennaio 1988;

Rese le prescritte comunicazioni in data 22 gennaio 1988 al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Decreta:

Al dott. Mario La Cava, nato a Bovalino (Reggio Calabria) l'11 settembre 1908, alla sig.ra Clelia Gatti Aldrovandi, nata a Mantova il 30 maggio 1901 e al sig. Michele Novielli, nato a Sannicandro (Bari) il 23 marzo 1925 è attribuito un assegno straordinario vitalizio di lire 24 milioni annui ciascuno, a decorrere dall'anno 1988.

La spesa di complessive lire 72 milioni farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 1185 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1988 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1988

Il Presidente: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1988
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 272

88A1338

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 marzo 1988.

Dichiarazione dell'esistenza della condizione di reciprocità fra lo Stato italiano e lo Stato etiopico ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti esecutivi sui beni dello Stato etiopico esistenti in Italia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che presso il tribunale di Trieste è in corso una procedura esecutiva che ha per oggetto la nave «Keiy Kokeb», della «Ethiopian Shipping Lines», di proprietà dello Stato etiopico, come risulta dalla comunicazione in data 10 marzo 1988 del Ministero degli affari esteri;

Viste le istanze del Governo etiopico, trasmesse per il tramite del Ministero degli affari esteri italiano con telescritti del 27 gennaio e 24 febbraio 1988, con le quali si chiede la revoca del pignoramento sulla nave sopra menzionata deducendosi che l'Etiopia, quale membro della comunità internazionale, si conforma scrupolosamente alle norme e alle disposizioni comuni poste dalla legge e dagli usi internazionali;

Ritenuto che nella comunicazione del 10 marzo 1988 del Ministero degli affari esteri si afferma, sulla base di indagini esperite per mezzo dell'ambasciata d'Italia in Addis Abeba, che in Etiopia, secondo la prassi vigente, sequestri o altri atti esecutivi su navi o aeromobili di proprietà di Stati esteri, se pure non risultano essere stati mai in concreto effettuati, presuppongono comunque di norma l'autorizzazione governativa; che tale situazione, anche in mancanza di specifiche disposizioni di legge, realizza nella sostanza, con riguardo alla prassi vigente, una condizione di rilevanza analoga a quella esistente in Italia per la sequestrabilità e la sottoposizione, in genere, a misure cautelari ed esecutive di beni di Stati esteri, pure assoggettate alla previa autorizzazione dell'amministrazione; che, dunque, nei rapporti fra lo Stato italiano e lo Stato etiopico esiste la condizione di reciprocità prevista dal regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263;

Attesa la inopportunità di autorizzare la prosecuzione della procedura esecutiva in corso presso il tribunale di Trieste, in considerazione della possibile compromissione dei rapporti esistenti fra lo Stato italiano e quello etiopico e della necessità di salvaguardare gli interessi italiani in Etiopia, secondo quanto risulta dal telescritto del Ministero degli affari esteri in data 24 febbraio 1988;

Decreta:

Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocità fra lo Stato italiano e lo Stato etiopico, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza la prosecuzione della procedura esecutiva in corso presso il tribunale di Trieste, su iniziativa della società «Coe e Clerici», nei confronti della «Ethiopian Shipping Lines» appartenente allo Stato etiopico.

Roma, addì 22 marzo 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A1423

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 30 dicembre 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 22 maggio 1985 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata «Monti Lucretili» nei comuni di Orvinio, Pozzaglia Sabino, Poggio Moiano, Monteleone Sabino e Scandriglia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, rettificato dal successivo decreto ministeriale 15 ottobre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1985;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota del 16 gennaio 1987, prot. n. 21189, ha rilevato che nei dispositivi dei sopracitati decreti non è stata riportata, per mero errore materiale, l'esclusione delle zone soggette al vincolo dei centri abitati;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 1° ottobre 1987;

Decreta:

1. Il sopracitato decreto ministeriale 22 maggio 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata «Monti Lucretili», così come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Uffficiale* n. 255 del 29 ottobre 1985, è così rettificato nella parte del dispositivo: a pag. 34, prima colonna, rigo 16, dopo le parole «in tale territorio» è aggiunto il seguente periodo: «con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a)*, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765».

2. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative planimetrie da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: VIZZINI

88A1372

DECRETO 30 dicembre 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 21 giugno 1985 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone site nei comuni di Atri e Pineto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985, con il quale sono state dichiarate di notevole interesse pubblico le zone site nei comuni di Atri e Pineto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila con nota n. 29187 del 16 ottobre 1986, ha presentato la proposta di esclusione dalle disposizioni imposte ai sensi dell'art. 1-*quinquies* della legge 8 agosto 1985, n. 431, di un'area ricadente nel comune di Atri e inclusa nella zona B, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985, a pag. 87, rigo 10, colonna 1;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 7 settembre 1987;

Decreta:

1. È esclusa dalle disposizioni imposte dall'articolo 1-*quinquies* della legge 8 agosto 1985, n. 431, con decreto ministeriale 21 giugno 1985, l'area del comune di Atri così delimitata: «da quota 317 in località Ancellera si segue il sentiero verso nord, fino a congiungersi con la carreggiabile passante per la località Croce di S. Antonio che si segue per le quote 426, 421 e 402 da dove con linea retta si raggiunge quota 327 in località Panice; di qui si segue il sentiero che, verso sud, si congiunge con l'isometrica 300, quindi lungo detta isometrica verso ovest fino ad incontrare in prossimità di quota 925, la carrareccia che, passando per le quote 304 e 342, riporta al punto di partenza» ed inclusa nella «zona B» indicata nel decreto ministeriale 21 giugno 1985 a pag. 87, rigo 10, colonna 1, del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985. La suddetta area nella perimetrazione sopraindicata resta inclusa negli elenchi indicati dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto sottoposta alla vigente normativa in materia di tutela ambientale.

2. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: VIZZINI

88A1373

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° marzo 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, oltreché di alcune clausole di rivalutazione delle prestazioni garantite, presentate dalla S.p.a. La Venezia assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 26 ottobre 1987 della società per azioni La Venezia assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, oltreché di alcune clausole di rivalutazione delle prestazioni garantite;

Vista la nota in data 21 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza oltreché alcune clausole di rivalutazione delle prestazioni garantite, presentate dalla società per azioni La Venezia assicurazioni, con sede in Milano:

1) clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita da applicare alla tariffa V22 RIV T.B. - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal-bonus), in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 2 aprile 1986;

2) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla tariffa V22 C RIV - T B - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal-bonus), in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 2 aprile 1986;

3) clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita da applicare alla tariffa V22 DIN - assicurazione mista a premio e capitale crescenti annualmente del 3%, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 2 aprile 1986;

4) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla tariffa V22 J RIV - assicurazione mista a premio unico, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 2 aprile 1986;

5) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza nel pagamento del capitale garantito alla scadenza contrattuale, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 16 aprile 1987;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza nel pagamento della rendita garantita alla scadenza contrattuale;

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 7).

Art. 2.

La S.p.a. La Venezia assicurazioni, con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1398

DECRETO 1° marzo 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da applicarsi esclusivamente per contratti assunti in abbinamento ad operazioni di prestito contro cessione di una quota della retribuzione da parte del lavoratore dipendente, presentata dalla S.p.a. Meie vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 8 giugno 1987 e la successiva integrazione in data 27 novembre 1987 della società per azioni Meie vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la nota in data 15 ottobre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni Meie vita, con sede in Milano, da applicarsi esclusivamente per contratti assunti in abbinamento ad operazioni di prestito contro cessione di una quota della retribuzione da parte del lavoratore dipendente:

tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di mensilità temporanee posticipate certe, a premio unico, per durate contrattuali comprese dai due ai dieci anni.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1396

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 30 dicembre 1987.

Dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 108 e 112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 142 e 203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 7 del decreto-legge n. 873/86 convertito in legge n. 26/87, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali;

Visti i programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale in ordine alle dotazioni organiche dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, secondo le procedure indicate nell'art. 7 surrichiamato;

Vista la media mensile d'impiego realizzata dai lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali in ciascun porto nei dodici mesi 1° ottobre 1986-30 settembre 1987;

Considerata la necessità, al fine di realizzare una maggiore produttività nei porti nazionali, di determinare per l'anno 1988 le nuove dotazioni organiche dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali in relazione ad una media d'impiego mensile non inferiore a sedici giornate lavorative;

Valutate, altresì, le esigenze specifiche di ciascun porto, in relazione alle strutture organizzative delle compagnie portuali e alle strutture e peculiarità del porto stesso, nonché alla diversa tipologia delle merci manipolate;

Considerata la necessità di procedere alla individuazione, per ciascun porto, dei lavoratori da collocare fuori produzione nell'ambito delle eccedenze rispetto alle singole dotazioni organiche;

Ritenuta l'opportunità di determinare nei porti indicati nell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto, nei quali è stata realizzata una media mensile d'impiego dei lavoratori portuali superiore alle sedici giornate nel periodo 1° ottobre 1986-30 settembre 1987, la sola dotazione organica per l'anno 1988 sulla base dei criteri sopraindicati;

Decreta:

Art. 1.

Nei porti appresso specificati, sulla base dei criteri indicati nelle premesse, viene determinata per l'anno 1988, la dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali nonché, nell'ambito delle eccedenze, il numero di lavoratori e di dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, che verranno collocati fuori produzione, a partire dal 1° gennaio 1988.

LAVORATORI PORTUALI DELLE COMPAGNIE E DEI GRUPPI

PORTI	A Iscritti nei registri	B Nuova dotazione organica 1° gennaio 1988	C Lavoratori eccedenti rispetto nuova dotazione organica	D Lavoratori da collocare fuori produzione
Ancona	155.	153	2	2
Anzio	18	7	11	9
Arbatax	96	86	10	10
Augusta	43	19	24	23
Baia	39	8	31	29
Bari	68	59	9	8
Castellammare di Stabia	57	43	14	13
Catania	139	77	62	59
Chioggia	216	158	58	56
Civitavecchia-Fiumicino	376	331	45	43
Crotone	62	59	3	3
Gaeta-Formia	58	47	11	10
Gallipoli	28	22	6	6
Gela	111	48	63	60
Genova M.V.-Carboni	2.449	2.169	280	267
Imperia	70	40	30	28
Licata	91	19	72	68
Livorno	1.465	1.185	280	267
Manfredonia	146	128	18	17
Marina di Carrara	280	251	29	28
Marsala	28	10	18	17
Messina	12	11	1	1
Molfetta	31	27	4	4
Monfalcone	204	184	20	19
Monopoli	20	14	6	6
Napoli	580	555	25	24
Termini Imerese	11	2	9	9
Pescara	21	17	4	4
Porto Empedocle	48	40	8	8
Porto Nogaro	47	43	4	4
Pozzuoli	40	27	13	12
Ravenna	832	785	47	45
Riposto	32	3	29	28
Salerno	392	272	120	114
Sant'Antioco	41	22	19	18
Savona	498	490	8	8
Siracusa	83	77	6	6
Trani	18	5	13	12
Trieste	933	579	354	337
Venezia	697	418	279	266
Viareggio	34	19	15	14
Vibo Valentia Marina	21	14	7	6
Capri	12	11	1	1
Totali . . .	10.602	8.534	2.068	1.969

DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE E DEI GRUPPI PORTUALI

PORTI	A Dotazione organica			B Nuova dotazione organica al 1° gennaio 1988			C Lavoratori eccedenti rispetto nuova dotazione organica	D Lavoratori da collocare fuori produzione
	Imp.	Op.	Tot.	Imp.	Op.	Tot.		
Ancona	6	4	10	6	4	10	—	—
Anzio	1	—	1	1	—	1	—	—
Arbatax	4	—	4	4	—	4	—	—
Augusta	3	—	3	2	—	2	1	1
Baia	1	—	1	1	—	1	—	—
Bari	4	3	7	4	3	7	—	—
Castellammare di Stabia	6	—	6	5	—	5	1	1
Catania	5	—	5	5	—	5	—	—
Chioggia	9	4	13	7	3	10	3	3
Civitavecchia-Fiumicino	13	6	19	13	6	19	—	—
Crotone	3	—	3	3	—	3	—	—
Gaeta-Formia	4	—	4	4	—	4	—	—
Gallipoli	1	—	1	1	—	1	—	—
Gela	4	—	4	3	—	3	1	1
Genova M.V.-Carboni	88	32	120	71	28	99	21	21
Imperia	2	—	2	2	—	2	—	—
La Spezia	11	3	14	10	3	13	1	1
Licata	2	—	2	2	—	2	—	—
Livorno	53	10	63	53	10	63	—	—
Manfredonia	6	1	7	5	1	6	1	1
Marina di Carrara	13	17	30	12	17	29	1	1
Marsala	2	—	2	2	—	2	—	—
Mazara del Vallo	—	—	—	—	—	—	—	—
Messina	2	—	2	2	—	2	—	—
Molfetta	1	—	1	1	—	1	—	—
Monfalcone	6	7	13	6	7	13	—	—
Monopoli	1	—	1	1	—	1	—	—
Napoli	41	12	53	35	11	46	7	7
Termini Imerese	1	—	1	1	—	1	—	—
Pescara	2	—	2	2	—	2	—	—
Porto Empedocle	3	1	4	3	1	4	—	—
Porto Nogaro	2	2	4	2	2	4	—	—
Porto Torres	5	—	5	4	—	4	1	1
Pozzuoli	3	—	3	3	—	3	—	—
Ravenna	23	46	69	21	44	65	4	4
Riposto	2	—	2	2	—	2	—	—
Salerno	8	6	14	8	6	14	—	—
Sant'Antioco	3	—	3	3	—	3	—	—
Savona	18	17	35	18	17	35	—	—
Siracusa	3	—	3	4	—	4	—	—
Trieste	27	6	33	24	4	28	5	5
Venezia	30	63	93	30	26	56	37	37
Viareggio	2	—	2	3	—	3	—	—
Vibo Valentia Marina	3	—	3	2	—	2	1	1
Totali . . .	427	240	667	391	193	584	85	85

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1987

p. *Il Ministro della marina mercantile*
FIORINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

ALLEGATO A

PORTI	Dotazione organica lavoratori portuali	Dipendenti compagnie e gruppi portuali
Barletta	37	3
Brindisi	77	6
Cagliari	145	11
La Spezia	237	13
Lipari	29	2
Milazzo	38	2
Olbia	213	10
Palermo	225	10
Pantelleria	9	2
Piombino	157	5
Porto Ferraio	34	2
Porto S. Stefano	11	—
Porto Scuso	38	3
Porto Torres	72	4
Taranto	275	12
Torre Annunziata (sez. Portici)	24	5
Trapani	19	1
Reggio Calabria	30	3
Lampedusa	12	1

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il D.L. n. 873/1986 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1987). Si trascrive il testo del relativo art. 7:

«Art. 7. — 1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessità dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonché ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione è effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma.

2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonché delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1° ottobre 1986 e al 1° ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unità per l'anno 1987 e di 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unità sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonché i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali è disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2.

4-bis. *La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, è effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva.*

5. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonché un piano di mobilità temporanea da porto a porto.

6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988».

88A1392

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione al decreto ministeriale 13 febbraio 1987 recante dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Visto il decreto interministeriale del 13 febbraio 1987, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto-legge viene determinato per l'anno 1987, nei porti ivi specificati, la dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché, nell'ambito delle eccedenze, il numero dei lavoratori e dei dipendenti da collocare fuori produzione a partire dal 1° marzo 1987;

Visto il decreto interministeriale del 30 dicembre 1987 con il quale, ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto-legge, viene determinato per l'anno 1988, nei porti ivi specificati, la dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché, nell'ambito delle eccedenze, il numero dei lavoratori e dei dipendenti da collocare fuori produzione a partire dal 1° gennaio 1988;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata l'opportunità che l'individuazione dei lavoratori da collocare fuori produzione sia effettuata sulla base di intese locali, tenute presenti le strutture organizzative delle compagnie portuali, nonché le strutture e peculiarità di ciascun porto;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'art. 2 del decreto interministeriale 13 febbraio 1987 è sostituito dal seguente:

«L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, nell'individuare i nominativi dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie portuali da collocare fuori produzione a partire dal 1° gennaio 1988 dovrà procedere sulla base di intese locali, tenute presenti le strutture organizzative della compagnia portuale, nonché le strutture e peculiarità del porto stesso al fine di assicurare la funzionalità dei servizi.

L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, espletati gli opportuni accertamenti affinché in relazione alle effettive carenze di personale nell'ambito di ciascun settore specializzato siano stati rispettati i criteri individuati sulla base delle intese locali, di cui al precedente comma, predisporrà e invierà gli elenchi dei nominativi dei lavoratori posti fuori produzione nel corso di ciascun mese entro i primi cinque giorni del mese successivo alle locali competenti sedi dell'Inps, al Ministero della marina mercantile, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotterà i conseguenti provvedimenti di competenza».

Roma, addì 30 dicembre 1987

p. *Il Ministro della marina mercantile*
FIORINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il D.M. 13 febbraio 1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1987.

Nota alle premesse:

Il D.L. n. 873/1986 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1987). Si trascrive il testo del relativo art. 7:

«Art. 7. — 1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessità dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonché ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione è effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma.

2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonché delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1° ottobre 1986 e al 1° ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unità per l'anno 1987 e di 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unità sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonché i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali è disposta sulla base dei programmi formulati delle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2.

4-bis. *La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, è effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva.*

5. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonché un piano di mobilità temporanea da porto a porto.

6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988».

88A1393

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 8 marzo 1988, n. **100.**

Modificazione al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 5 novembre 1987, n. 508, recante: «Disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 1987;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 9 del predetto decreto al fine di eliminare ogni difformità con le norme contenute nel decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132;

Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, richiamato nelle premesse è sostituito dal seguente:

«Sono esentate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettere *b)* e *c)*:

le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iscritte all'albo in via definitiva ovvero in via provvisoria anteriormente al 1° giugno 1987 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi;

le imprese che richiedano di continuare ad essere iscritte ai sensi e nei casi previsti dall'art. 15 della legge 6 giugno 1974, n. 298».

Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 8 marzo 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato al rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alla premesse:

Il D.L. n. 16/1987 reca: «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale», il cui testo, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 16 aprile 1987. Il comma 2 dell'art. 11 di detto decreto così recita: «2. Nello stesso termine [entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, prevista per il giorno stesso della sua pubblicazione, e cioè *il 6 aprile 1987*], con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, nonché le norme di attuazione della direttiva CEE n. 561/74 relativa all'accesso alla professione di autotrasportatore.

La direttiva CEE n. 561/74 è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 308 del 19 novembre 1974.

Note all'articolo unico:

— Il testo del primo comma dell'art. 2 del D.M. 5 novembre 1987, n. 508, richiamato nell'art. 9 dello stesso decreto, è il seguente:

«Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese individuali e societarie oltre i requisiti previsti dal già citato art. 13, devono dimostrare di:

a) soddisfare al requisito della idoneità morale;
b) soddisfare al requisito della capacità finanziaria;
c) possedere adeguata capacità professionale».

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 298/1974, richiamato nell'art. 9 del D.M. 5 novembre 1987, n. 508, è il seguente:

«Art. 15 (*Fusioni e trasformazioni*). — Le imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreché sussistano i requisiti e le condizioni di cui al precedente art. 13».

88G0146

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 marzo 1988.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame relativa alla provincia di Potenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, commi terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione in data 24 febbraio 1971 della commissione provinciale della manodopera agricola di Potenza;

Viste le deliberazioni della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con le quali si è proceduto alla integrazione e parziale modifica dei valori medi per ettaro-coltura e per ciascun capo di bestiame, già approvati con il predetto decreto ministeriale;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni datate 13 febbraio e 26 giugno 1987 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Potenza con le quali sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1988

p. *Il Ministro:* FOTI

TABELLA DEI VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLA COLTURA E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME STABILITI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, PER LA PROVINCIA DI POTENZA.

Colture e specie di bestiame	Valori per ettaro o per singolo capo di bestiame Giornate per ettaro
Colture:	
seminativo semplice e arborato	15
seminativo irriguo	24
oliveto 30	30
vigneto	70
vigneto-oliveto	50
frutteto	45
orto irriguo	110
Colture a tipo industriale:	
tabacco	80
barbabietole da zucchero - pomodoro	90
funghi	1.650
pascolo	3
	Giornate per capo
Bestiame:	
bovini da latte	15
bovini da carne	8
equini	15
ovini e caprini	3
suini	8

Visto, p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOTI

88A1394

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 marzo 1988.

Differimento del termine per il pagamento dell'integrazione delle tasse automobilistiche per l'anno 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, recante nuova disciplina dell'abbonamento all'autoradio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, istitutivo della sovrattassa su taluni autoveicoli con alimentazione a gasolio;

Visto l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, istitutivo della tassa speciale su taluni veicoli con alimentazione anche a G.P.L. o con gas metano;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1985, contenente nuovi termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio;

Visto il decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, che ha stabilito i nuovi importi delle tasse automobilistiche, della sovrattassa Diesel e della tassa speciale su taluni veicoli alimentati anche con G.P.L. o con gas metano;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1988, concernente il pagamento delle integrazioni delle tasse automobilistiche per l'anno 1988;

Visto l'art. 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha confermato l'aumento delle tasse automobilistiche, della sovrattassa Diesel e della tassa speciale per taluni autoveicoli con alimentazione anche a gas di cui al surrichiamato decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3;

Decreta:

Articolo unico

È differito al 30 aprile 1988 il termine del 31 marzo 1988, previsto dal decreto ministeriale 10 febbraio 1988, per il pagamento dell'integrazione delle tasse automobilistiche, della sovrattassa Diesel, della tassa speciale per taluni veicoli con alimentazione anche con G.P.L. o con gas metano corrisposte nel 1987 e con scadenza a gennaio, aprile, maggio, luglio, agosto o settembre 1988.

Restano confermate, per tale pagamento, le forme e le modalità all'uopo stabilite con il decreto ministeriale 10 febbraio 1988.

Roma, addì 30 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

88A1478

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1988.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1985, per il finanziamento di programmi relativi ad iniziative di interesse centrale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la proposta del Ministro della sanità relativa alla ripartizione di una somma complessiva di L. 11.379.000.000 - a valere sull'accantonamento del Fondo sanitario nazionale 1985 - per il finanziamento di otto programmi relativi ad iniziative d'interesse dell'amministrazione centrale;

Considerato che il Ministero della sanità ha valutato i programmi presentati, dando priorità a quelli relativi al controllo gestionale delle U.S.L., al controllo della salute e alla qualità delle prestazioni;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state accantonate somme di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1985, in attesa di puntuali proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 22 dicembre 1987;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 9 dicembre 1987;

Delibera:

È determinata in complessive L. 11.379.000.000 la quota del Fondo sanitario nazionale 1985 destinata al finanziamento di otto programmi per iniziative di interesse centrale da attuarsi nelle regioni interessate al singolo progetto. Le tematiche di ricerca e le quote di spettanza regionale sono indicate nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Le suddette somme verranno erogate con le modalità previste dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e previa indicazione per ogni singolo programma dei soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi stessi.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1985 - FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI PER INIZIATIVE DI INTERESSE CENTRALE.

Regione	Denominazione programma	Importo (in milioni di lire)
Umbria	Libretto automatico personalizzato. Tessere a lettura automatica	1.500
Lombardia	Smart card	3.000
Sardegna	Laser card. In attuazione della sperimentazione prevista dal riordinamento delle U.S.L.	1.500
Lombardia	Controllo di qualità delle analisi chimico-cliniche con particolare riferimento agli immunodiagnostici, a validazione sperimentale delle indicazioni dell'ISS e del CNR prima del passaggio alla fase di regime	2.500
Lazio	Sperimentazione congiunta con il Ministero della difesa - Sanità militare - proponente, di una nuova apparecchiatura radiologica total body, a filtri d'ambra, particolarmente indicata nelle situazioni di emergenza e per screening e di gruppi ampi di popolazione	1.750
Emilia-Romagna	Sperimentazione della nuova scheda nosologica di dimissione, finalizzata alla valutazione della produttività differenziata delle divisioni ospedaliere secondo la tecnica dei DRG, adottata come componente strategica di sviluppo del sistema sanitario e come fondamento informativo per l'attivazione delle commissioni professionali di verifica e di revisione della qualità dell'assistenza ospedaliera	750
SCPS	Anchise: prototipo di procedura automatizzata basata su processi di intelligenza artificiale e supporto delle decisioni delle U.S.L. in materia di assistenza degli anziani	379
	Totale	11.379

88A1350

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1988.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1984, per il finanziamento di programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la propria delibera in data 31 luglio 1986 relativa alla determinazione di una quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1984, pari a L. 21.420.000.000

per il finanziamento di sedici progetti di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca nel settore sanitario e alla conseguente ripartizione in via provvisoria tra le regioni e province autonome interessate, della quota stessa;

Vista la medesima delibera in data 31 luglio 1986 con la quale è stata assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 6.426.000.000 quale anticipo sugli importi definitivi da attribuirsi previa verifica dallo stato di attuazione dei singoli programmi;

Vista la proposta del Ministro della sanità, pervenuta in data 22 dicembre 1987, con la quale si propone di assegnare la somma di L. 890.400.000 per il finanziamento definitivo di cinque programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca, per i quali è stato verificato ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, lo stato di attuazione;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 9 dicembre 1987;

Delibera:

È assegnata alle regioni interessate per il finanziamento definitivo di cinque programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca la somma di L. 890.400.000 a valere sul Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1984; detta somma è ripartita secondo gli importi di cui alla colonna *e)* dell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1984 - FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE DI PRODOTTI PROTOTIPALI O METODOLOGICI DI RICERCA

Progetti di sperimentazione *a)*	Importo totale provv. del progetto *b)*	Regioni interessate *c)*	Importi già assegnati con delibera CIPE 31-7-1986 *d)*	Importi a saldo *e)*
Progetto QCC	134.000.000	Marche (*)	24.120.000	93.800.000
		Lazio	16.080.000	—
Progetto Management	420.000.000	Molise (*)	75.600.000	176.400.000
		Umbria	50.400.000	117.600.000
Progetto Voglia di sé	120.000.000	Emilia-Romagna (*)	21.600.000	42.000.000
		Campania	14.400.000	42.000.000
Progetto Gebo	300.000.000	Friuli V. G. (*)	54.000.000	121.000.000
		Piemonte	36.000.000	89.000.000
Progetto Pigapso	298.000.000	Lazio (*)	89.400.000	208.600.000
Totali . . .	1.272.000.000		381.600.000	890.400.000

(*) Regione capofila responsabile del progetto.

88A1351

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1988.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1985, 1986 e 1987, per il finanziamento dei programmi di informatizzazione delle unità sanitarie locali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che domanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario triennale 1986-1988;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che reca tra l'altro disposizioni per il finanziamento del completamento dell'automazione e nell'attività dei servizi informativi delle unità sanitarie locali;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono stati ripartiti tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano le quote di parte corrente del Fondo sanitario nazionale per gli anni 1985, 1986 e 1987 previo accantonamento delle somme per le quali non erano state ancora formulate precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la proposta del Ministro della sanità, in data 22 dicembre 1987, con la quale viene ridefinito il programma di informatizzazione delle U.S.L., destinando alle regioni e province autonome interessate specifiche quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1985, 1986 e 1987 onde consentire il completamento dei programmi regionali di informatizzazione tuttora in corso di attuazione nonché l'acquisto di centoventicinque moduli di elaborazione per la lettura automatica delle prescrizioni mediche;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale del 9 dicembre 1987;

Delibera:

Sulle residue disponibilità di parte corrente del Fondo sanitario nazionale anni 1985, 1986 e 1987, vengono assegnate alle regioni e province autonome interessate le seguenti somme secondo le sottoindicate finalità:

1) lire 36 miliardi a valere sulla parte corrente 1986 e lire 11 miliardi a valere sulla parte corrente 1987 per il completamento dei programmi regionali di informatizzazione U.S.L.;

2) lire 8.008.084.000, lire 16.841.769.410 e lire 25.000.000 a valere rispettivamente sulla parte corrente 1985, 1986 e 1987 per l'acquisto e la dislocazione sul territorio nazionale di centoventicinque moduli di elaborazione per la lettura automatica delle prescrizioni mediche.

Le somme di cui ai punti 1) e 2) sono ripartite secondo gli importi di cui alle allegate tabelle *A* e *B* che fanno parte integrante della presente deliberazione e verranno erogate previa presentazione al Ministero della sanità dei singoli programmi regionali, e previa verifica da effettuarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1986-1987 - RIPARTIZIONE QUOTE PER I PROGRAMMI REGIONALI INFORMATIZZAZIONE U.S.L.

Regioni	Proposta assegnazione 1986 (in migliaia di lire)	Proposta assegnazione 1987 (in migliaia di lire)
Piemonte	—	—
Valle d'Aosta	—	—
Lombardia	—	—
Provincia autonoma di Bolzano	75.000	225.000
Provincia autonoma di Trento	500.000	—
Veneto	4.000.000	1.000.000
Friuli-Venezia Giulia	1.000.000	—
Liguria	3.000.000	1.000.000
Emilia-Romagna	5.000.000	1.000.000
Toscana	1.100.000	—
Umbria	800.000	—
Marche	2.000.000	—
Lazio	5.000.000	2.500.000
Abruzzo	—	2.000.000
Molise	190.000	60.000
Campania	3.706.000	—
Puglia	2.129.000	1.215.000
Basilicata	2.000.000	1.000.000
Calabria	3.000.000	1.000.000
Sicilia	2.500.000	—
Sardegna	—	—
Totali ...	36.000.000	11.000.000

TABELLA *B*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE ANNI 1985, 1986 E 1987
RIPARTIZIONE QUOTE INFORMATIZZAZIONE U.S.L.
(Lettori ottici)

Regioni	Moduli (1) di elaborazione	Quote FSN 1985 (in migliaia di lire)	Quote FSN 1986 (in migliaia di lire)	Quote FSN 1987 (in migliaia di lire)
Piemonte	9	576.582	1.212.607,398	1.800.000
Valle d'Aosta	1	64.065	134.734,155	200.000
Lombardia	18	1.153.164	2.425.214,795	3.600.000
Provincia autonoma di Bolzano	1	64.065	134.734,155	200.000
Provincia autonoma di Trento	1	64.065	134.734,155	200.000
Veneto	9	576.582	1.212.607,398	1.800.000
Friuli-Venezia Giulia	3	192.194	404.202,466	600.000
Liguria	4	256.259	538.936,621	800.000
Emilia-Romagna	8	512.517	1.077.873,242	1.600.000
Toscana	8	512.517	1.077.873,242	1.600.000
Umbria	2	128.129	269.468,311	400.000
Marche	3	192.194	404.202,466	600.000
Lazio	11	704.711	1.482.075,708	2.200.000
Abruzzo	3	192.194	404.202,466	600.000
Molise	1	64.065	134.734,155	200.000
Campania	12	768.776	1.616.809,863	2.400.000
Puglia	9	576.582	1.212.607,398	1.800.000
Basilicata	2	128.129	269.468,311	400.000
Calabria	5	320.323	673.670,776	1.000.000
Sicilia	11	704.711	1.482.075,708	2.200.000
Sardegna	4	256.260	538.936,621	800.000
Totali ...	125	8.008.084	16.841.769,410	25.000.000

(1) Il numero dei moduli va riferito alla quota complessiva del Fondo sanitario nazionale (compresa quindi la quota per il 1988 di cui alla delibera in pari data relativa al Fondo sanitario nazionale per la ripartizione di parte corrente 1988).

88A1352

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1988.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1982, 1983 e 1984, destinate all'Istituto superiore di sanità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo Comitato la ripartizione fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito e modificato nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, che detta disposizioni in materia di gestione dei finanziamenti destinati alla lotta alla sindrome da immunodeficienza acquisita;

Vista la precedente delibera in data 8 aprile 1987 che assegnava la somma di L. 11.840.242.000, all'Istituto superiore di sanità con vincolo di destinazione per le esigenze collegate alla lotta alla sindrome da immunodeficienza acquisita;

Vista la relazione del Ministero della sanità circa l'opportunità di destinare una quota della predetta somma di L. 11.840.242.000 ad altri interventi nel settore degli anziani, handicappati, tossicodipendenti, materno-infantile e indagine sullo stato dei servizi sanitari nel Mezzogiorno, per un importo complessivo di lire 2 miliardi;

Ritenuto di poter aderire alla proposta di modifica della deliberazione 8 aprile 1987 avanzata in seduta CIPE dal Ministro della sanità;

Delibera:

La deliberazione del CIPE in data 8 aprile 1987 è così modificata:

1) è assegnata all'Istituto superiore di sanità la somma di L. 9.840.242.000 per le esigenze collegate alla lotta alla sindrome da immunodeficienza acquisita;

2) è assegnata all'Istituto superiore di sanità la somma di lire 2 miliardi per le seguenti finalità:

	Lire
a) interventi nel settore «anziani»	400.000.000
b) interventi nel settore «handicappati»	400.000.000
c) interventi nel settore «tossicodipendenti»	400.000.000
d) interventi nel settore «materno-infantile»	400.000.000
e) indagine sullo stato dei servizi sanitari nel Mezzogiorno	400.000.000
Totale . . .	2.000.000.000

Il Ministro della sanità è autorizzato a disporre la modifica dei suddetti importi in caso di sopraggiunte necessità attualmente non prevedibili e di comunicare al CIPE la definitiva e specifica finalizzazione delle somme oggetto della presente deliberazione.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A1347

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1988.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1986, per l'assistenza agli hanseniani.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, che ridetermina l'onere delle provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali era stato accantonato sul Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1986, un importo forfettario per l'assistenza agli hanseniani;

Considerato che, avendo il Ministero della sanità acquisito i dati definitivi di spesa relativi all'assistenza agli hanseniani per l'anno 1986, occorre assegnare alle regioni e province autonome interessate le quote di rispettiva spettanza;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 2 dicembre 1987;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 1° ottobre 1987;

Delibera:

È assegnata, per le esigenze di finanziamento dell'assistenza agli hanseniani, alle regioni e province autonome interessate la somma di L. 4.935.884.000, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1986. Detta somma viene ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

TABELLA

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1986 - SPESA PER ASSISTENZA AGLI HANSENIANI E FAMILIARI A CARICO.

Regioni	Spesa (lire)
Piemonte	64.660.000
Valle d'Aosta	—
Lombardia	52.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	—
Provincia autonoma di Trento	19.710.000
Veneto	—
Friuli-Venezia Giulia	—
Liguria	886.184.000
Emilia-Romagna	60.558.000
Toscana	160.925.000
Umbria	—
Marche	34.310.000
Lazio	114.975.000
Abruzzo	40.549.000
Molise	43.321.000
Campania	322.112.000
Puglia	1.326.045.000
Basilicata	9.855.000
Calabria	883.595.000
Sicilia	667.505.000
Sardegna	249.580.000
Totale	4.935.884.000

88A1348

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1988.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1986-87 e parte conto capitale 1986, destinate alle necessità urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 16 e 18 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, riguardanti i finanziamenti per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari per un importo complessivo di lire 20 miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1986 e di lire 40 miliardi per l'anno 1987, nonché di 40 miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte in conto capitale 1986;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali erano state accantonate le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente anni 1986-87, e di parte in conto capitale anno 1986, in attesa di puntuali proposte da parte del Ministro della sanità;

Considerato che il Ministero della sanità ha acquisito le richieste pervenute dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nonché dagli istituti zooprofilattici sperimentali, circa gli adeguamenti organici e strutturali dei laboratori e servizi di igiene pubblica, e servizi veterinari delle U.S.L. e dei citati istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 22 dicembre 1987;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 9 dicembre 1987;

Delibera:

Dalle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente anni 1986 e 1987 e parte in conto capitale anno 1986, sono assegnate alle regioni e province autonome interessate per far fronte alle necessità urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari le seguenti quote:

1) L. 20.000.000.000 F.S.N., parte corrente anno 1986;
2) L. 40.000.000.000 F.S.N., parte corrente anno 1987;
3) L. 33.256.471.000 F.S.N., parte in conto capitale anno 1986.

Le somme suddette sono ripartite secondo le tabelle *A)* e *B)* che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Gli importi sopracitati saranno erogati secondo quanto disposto ai fini dello svincolo dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE ANNI 1986 E 1987 - FINANZIAMENTI AI FINI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1986, N. 462.

Regioni	Anno 1986 (in migliaia di lire)	Anno 1987 (in migliaia di lire)
Piemonte	—	—
Valle d'Aosta	—	—
Lombardia	2.820.000	5.640.000
Provincia autonoma di Bolzano	—	—
Provincia autonoma di Trento	152.000	304.000
Veneto	1.578.000	3.155.000
Friuli-Venezia Giulia	622.000	1.245.000
Liguria	676.000	1.351.000
Emilia-Romagna	1.801.000	3.602.000
Toscana	3.118.000	6.238.000
Umbria	215.000	431.000
Marche	346.000	693.000
Lazio	1.282.000	2.564.000
Abruzzo	865.000	1.731.000
Molise	98.000	194.000
Campania	1.363.000	2.727.000
Puglia	3.072.000	6.143.000
Basilicata	—	—
Calabria	698.000	1.396.000
Sicilia	1.294.000	2.586.000
Sardegna	—	—
Totali	20.000.000	40.000.000

TABELLA *B*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE IN CONTO CAPITALE ANNO 1986 - FINANZIAMENTO AI FINI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1986, N. 462.

	Regioni	Istituti zooprofilattici sperimentali
Piemonte	1.724.808.000	—
Valle d'Aosta	474.383.000	—
Lombardia	1.833.500.000	—
Provincia auton. di Bolzano	289.663.000	—
Provincia auton. di Trento	262.924.000	—
Veneto	3.154.166.000	679.200.000
Friuli-Venezia Giulia	1.421.010.000	—
Liguria	656.962.000	—
Emilia-Romagna	3.781.979.000	—
Toscana	2.509.523.000	—
Umbria	658.569.000	482.950.000
Marche	1.200.000.000	—
Lazio	1.417.798.000	767.795.000
Abruzzo	1.405.483.000	597.531.000
Molise	314.828.000	—
Campania	2.601.075.000	874.334.000
Puglia	2.353.176.000	—
Basilicata	728.710.000	—
Calabria	1.334.807.000	—
Sicilia	—	185.000.000
Sardegna	1.228.257.000	318.040.000
Totali	29.351.621.000	3.904.850.000

88A1349

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (legge 4 agosto 1955, n. 848) e relativo protocollo n. 4.

Con lettere datate 28 ottobre 1987 e dirette al Segretario generale del Consiglio d'Europa, il Ministro degli affari esteri ha dichiarato:

che, in conformità alle disposizioni dell'art. 25 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il Governo italiano riconosce la competenza della commissione europea dei diritti dell'uomo, alle stesse condizioni indicate nella sua dichiarazione del 28 giugno 1973, per un nuovo periodo di tre anni a partire dal 1° gennaio 1988 fino al 31 dicembre 1990;

che, in conformità alle disposizioni dell'art. 46 della convenzione sopra indicata, il Governo italiano riconosce, per un nuovo periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1990, come obbligatoria di pieno diritto e alle stesse condizioni indicate nella sua dichiarazione del 28 giugno 1973, la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Con analoghe dichiarazioni il Governo italiano si è impegnato ad estendere al protocollo n. 4 della citata convenzione europea dei diritti dell'uomo, per il medesimo periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 fino al 31 dicembre 1990, le garanzie previste nei menzionati articoli 25 e 46 della convenzione stessa.

Le lettere di cui sopra sono state notificate al Segretario generale del Consiglio d'Europa in data 4 dicembre 1987.

88A1436

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della pubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, coordinato con la legge di conversione 29 febbraio 1988, n. 48, recante: «Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.».

Per esigenze tecniche la pubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, coordinato con la legge di conversione 29 febbraio 1988, n. 48, prevista in data odierna, è differita al giorno 14 aprile 1988.

88A1437

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dell'incarico del commissario straordinario dello E.S.Ma.S. e determinazione dell'indennità di carica al medesimo spettante.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1988 viene prorogata, per la durata di mesi tre, a decorrere dal 1° aprile 1988, la nomina del prof. Stefano Mario Mundula quale commissario straordinario dell'E.S.Ma.S.

Con la stessa decorrenza è attribuita al medesimo, ai sensi del decreto interministeriale del 27 novembre 1987, l'indennità di carica spettante al presidente, determinata nel seguente modo:

compenso annuo lordo pari al trattamento economico del dirigente generale dell'Amministrazione dello Stato maggiorato del 20 per cento.

88A1439

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di farmacia:

analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa).

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto pubblico;
diritto costituzionale;
diritto del lavoro.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di magistero:

sociologia della conoscenza.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia italiana;
storia medioevale.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di economia e commercio:

economia e politica industriale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1440

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione delle esecuzioni delle revoche delle registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 9 marzo 1988 è sospesa la esecuzione del decreto ministeriale 3 luglio 1987, relativo alla revoca della registrazione, concessa con il decreto ministeriale 8 luglio 1986 all'impresa Basf Agritalia S.p.a., con sede in Milano, via M. Bandello, 6, del presidio sanitario denominato Rasen Floranid già registrato al n. 6751.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1988 è sospesa la esecuzione del decreto ministeriale 3 luglio 1987, relativo alla revoca della registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 3 aprile 1985 all'impresa L. Gobbi S.r.l., con sede in Genova, via G. Bosco, 57/3, del presidio sanitario denominato Stimolante 66 F già registrato al n. 6321.

88A1438

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau in Bologna, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in una quota parte di immobili siti in Ancona, Falconara, Corinaldo e Santa Maria Nuova, del periziato valore di L. 314.000.000, nota dell'ufficio tecnico erariale di Ancona 29 settembre 1986, disposta da Nazzareno Moroncini con testamento olografo n. 6908 di repertorio, a rogito dott. Gino Bartolomeo, notaio in Corinaldo (Ancona).

88A1380

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili ed immobili del valore complessivo di L. 465.000.000 circa, disposta da Mariano Beetotto Cartotti con testamento olografo, n. 33653/11690 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Fulcheris, notaio in Biella (Vercelli).

88A1381

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nel deposito bancario Comit, ammontante a circa L. 8 000.000, disposto da Anna Dessy Deliperi con testamento olografo, n. 57894 di repertorio, a rogito dott. Roberto Vacca, notaio in Cagliari.

88A1382

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 65.000.000, nota dell'ufficio tecnico erariale 15 settembre 1987, un immobile sito in Monfalcone (Gorizia), di proprietà dell'Associazione edile pubblica utilità, da adibire a sede del sottocomitato C.R.I. di Monfalcone.

88A1385

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare la donazione, consistente in apparecchiature di informatica del valore di L. 1.780.496.400, vincolata allo scopo di studio, di istruzione e di ricerca, disposta dalla I.B.M. S.p.a., con atto n. 15346/1462 di repertorio, a rogito dott. Antonio Tremolada, notaio in Milano.

88A1383

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 10.458.165, disposto da Veronica Morelli con testamento olografo n. 96500/1153 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Alessi.

88A1384

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.17283/XV.I. del 22 gennaio 1988 la miscela esplosiva denominata «Hexal 1» fabbricata dalla società S.N.P.E. (Francia), dalla società M.B.B. (Repubblica federale di Germania) e dalla società Dyno industrier (Norvegia) è riconosciuta, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella seconda categoria gruppo «B» dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20745/XV.I. del 9 febbraio 1988 il detonatore elettrico denominato «Dynacomp» fabbricato dalla ditta Dynamit Nobel di Troisdorf (Repubblica federale di Germania) ed importato in Italia dalla società Italesplosivi è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *B* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

88A1406

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Autorizzazione all'Automobile club di Vercelli ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1988, registro n. 3 Turismo e spettacolo, foglio n. 6, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Vercelli è stato autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire 76 milioni, l'unità immobiliare costituita dal negozio al piano terreno dell'immobile sito in Gattinara, corso Garibaldi n. 95, composta da tre vani e disimpegno e censita catastalmente nel comune di Gattinara alla partita 902, foglio 41 n. 169 piano T - Cat. A/4, di proprietà della sig.ra Anna Zambolin, come da atto preliminare di vendita stipulato in data 16 dicembre 1986, da destinare a sede degli uffici di delegazione.

88A1408

Autorizzazione all'Automobile club di Treviso ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1988, registro n. 3 Turismo e spettacolo, foglio n. 5, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Treviso è stato autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire 165 milioni, l'unità immobiliare costituita dall'appartamento sito al primo piano del condominio «Pio X», sito in Treviso, via G. D'Annunzio n. 19, composta da cinque vani e due magazzini e censita catastalmente nel comune di Treviso alla partita 7488 - Sez. E, foglio 2, mappale 543 A sub 8, di proprietà dell'arch. Gaetano Salinas, come da atto preliminare di vendita stipulato in data 29 settembre 1986, da destinare all'ampliamento della sede dell'ente.

88A1409

MINISTERO DEL TESORO

N. 58

Corso dei cambi del 24 marzo 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1249 —	1249 —	1248,80	1249 —	1249 —	1249 —	1249,200	1249 —	1249 —	1249 —
Marco germanico	740,860	740,860	741,50	740,860	740,860	740,86	740,850	740,860	740,860	740,86
Franco francese	217,990	217,990	218,08	217,990	217,990	217,99	217,950	217,990	217,990	217,99
Fiorino olandese	659,570	659,570	659,70	659,570	659,570	659,57	659,560	659,570	659,570	659,57
Franco belga	35,410	35,410	35,43	35,410	35,410	36,41	35,406	35,410	35,410	35,41
Lira sterlina	2301,350	2301,350	2303 —	2301,350	2301,350	2301,35	2301,300	2301,350	2301,350	2301,35
Lira irlandese	1981,500	1981,500	1981,50	1981,500	1981,500	1981,50	1980,890	1981,500	1981,500	—
Corona danese	193,260	193,260	193,10	193,260	193,260	193,26	193,240	193,260	193,260	193,26
Dracma	9,256	9,256	9,26	9,256	—	—	9,264	9,256	9,256	—
E.C.U.	1535,300	1535,300	1536 —	1535,300	1535,300	1535 —	1534,700	1535,300	1535,300	1535,30
Dollaro canadese	1005,300	1005,300	1005 —	1005,300	1005,300	1005,30	1005,150	1005,300	1005,300	1005,30
Yen giapponese	9,911	9,911	9,93	9,911	9,911	9,91	9,917	9,911	9,911	9,91
Franco svizzero	895,500	895,500	893,20	895,500	895,500	890,50	895,200	895,500	895,500	895,50
Scellino austriaco	105,426	105,426	105,50	105,426	105,426	105,42	105,421	105,426	105,426	105,42
Corona norvegese	197,150	197,150	197,40	197,150	197,150	197,15	197,270	197,150	197,150	197,15
Corona svedese	210,080	210,080	210 —	210,080	210,080	210,08	209,940	210,080	210,080	210,08
FIM	308,450	308,450	308,50	308,450	308,450	308,45	308,450	308,450	308,450	—
Escudo portoghese	9,058	9,058	9,05	9,058	9,058	9,03	9,062	9,058	9,058	9,05
Peseta spagnola	11,092	11,092	11,12	11,092	11,092	11,09	11,096	11,092	11,092	11,09
Dollaro australiano	925,950	925,950	927 —	925,950	925,950	925,95	926,500	925,950	925,950	925,95

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1988

Dollaro USA	1249,100	Lira irlandese	1981,195	Scellino austriaco	105,423
Marco germanico	740,855	Corona danese	193,250	Corona norvegese	197,210
Franco francese	217,970	Dracma	9,260	Corona svedese	210,010
Fiorino olandese	659,565	E.C.U.	1535 —	FIM	308,450
Franco belga	35,408	Dollaro canadese	1005,225	Escudo portoghese	9,060
Lira sterlina	2301,325	Yen giapponese	9,914	Peseta spagnola	11,094
		Franco svizzero	895,350	Dollaro australiano	926,225

Media dei titoli del 24 marzo 1988

Rendita 5% 1935	65 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,550
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	99,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,375
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,550
» » » TR 2,5 1983/93	91,625
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	100,800
» » » » 1- 4-1984/88	99,975
» » » » 1- 5-1984/88	99,875
» » » » 1- 6-1984/88	100,225
» » » » 1- 7-1983/88	100,500
» » » » 1- 8-1983/88	100,725
» » » » 1- 9-1983/88	100,800
» » » » 1-10-1983/88	100,800
» » » » 15- 7-1985/90	99,550
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,325
» » » » 18-10-1985/90	99,325
» » » » 1-11-1983/90	102,525
» » » » 18-11-1985/90	99,475
» » » » 1-12-1983/90	102,500
» » » » 18-12-1985/90	99,850
» » » » 1- 1-1984/91	102,625
» » » » 17- 1-1986/91	99,650
» » » » 1- 2-1984/91	102,850
» » » » 18- 2-1986/91	99,475
» » » » 1- 3-1984/91	101,800
» » » » 18- 3-1986/91	99,550
» » » » 1- 4-1984/91	101,725
» » » » 1- 5-1984/91	101,600
» » » » 1- 6-1984/91	101,650
» » » » 1- 7-1984/91	100,975
» » » » 1- 8-1984/91	101 —
» » » » 1- 9-1984/91	101,050
» » » » 1-10-1984/91	101,150
» » » » 1-11-1984/91	100,950
» » » » 1-12-1984/91	100,450
» » » » 1- 1-1985/92	100,150
» » » » 1- 2-1985/92	99,650
» » » » 18- 4-1986/92	98,025
» » » » 19- 5-1986/92	96,575
» » » » 20- 7-1987/92	98,475
» » » » 18- 6-1986/93	95,025
» » » » 17- 7-1986/93	95,025
» » » » 19- 8-1986/93	95,175
» » » » 18- 9-1986/93	95,300
» » » » 20-10-1986/93	96,400
» » » » 1- 2-1985/95	99,125
» » » » 1- 3-1985/95	94,350
» » » » 1- 4-1985/95	93,850
» » » » 1- 5-1985/95	93,500
» » » » 1- 6-1985/95	93,650
» » » » 1- 7-1985/95	95,125
» » » » 1- 8-1985/95	95,150

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	94,950
» » » » 1-10-1985/95	94,825
» » » » 1-11-1985/95	95,350
» » » » 1-12-1985/95	95,650
» » » » 1- 1-1986/96	96,225
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,750
» » » » 1- 2-1986/96	96,825
» » » » 1- 3-1986/96	95,625
» » » » 1- 4-1986/96	95,100
» » » » 1- 5-1986/96	95,075
» » » » 1- 6-1986/96	94,875
» » » » 1- 7-1986/96	95,075
» » » » 1- 8-1986/96	94,600
» » » » 1- 9-1986/96	94,900
» » » » 1-10-1986/96	94,725
» » » » 1-11-1986/96	95 —
» » » » 1-12-1986/96	95,950
» » » » 1- 1-1987/97	96,825
» » » » 1- 2-1987/97	96,650
» » » » 18- 2-1987/97	96,475
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100,175
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,650
» » » 12,50% 1-10-1988	101,275
» » » 12,50% 1-11-1988	101,450
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,850
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,250
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,350
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,025
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,650
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,475
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,675
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,350
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,950
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,600
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,325
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,150
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,100
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,175
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,550
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,100
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,900
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,050
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,175
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,850
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,425
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,350
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,525
» » » 9,25% 1-10-1990	96,400
» » » 9,25% 1-11-1990	96,350
» » » 9,25% 1-12-1990	96,275
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,650
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,875
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,025
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,950
» » » 9,15% 1- 4-1992	96,300
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,275
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,150
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,500
» » » » 1983/90 11,50%	107,900
» » » » 1984/91 11,25%	109,200
» » » » 1984/92 10,50%	109,750
» » » » 1985/93 9,60%	106,625
» » » » 1985/93 9,75%	106,075
» » » » 1985/93 9,00%	103,325
» » » » 1985/93 8,75%	102,775
» » » » 1986/94 8,75%	102,900
» » » » 1986/94 6,90%	93,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M24038

MINISTERO DEL TESORO

N. 59

Corso dei cambi del 25 marzo 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1243,900	1243,900	1243,85	1243,900	1243,90	—	1244,150	1243,900	1243,900	1243,90
Marco germanico	740,210	740,210	740,60	740,210	740,21	—	740.250	740,210	740,210	740,21
Franco francese	218 —	218 —	218,10	218 —	218 —	—	218,050	218 —	218 —	218 —
Fiorino olandese	658,950	658,950	659,25	658,950	658.95	—	659,070	658,950	658,950	658,95
Franco belga	35,365	35,365	35,37	35,365	35,365	—	35,365	35,365	35,365	35,36
Lira sterlina	2277,100	2277,100	2279,50	2277,100	2277,10	—	2278.500	2277,100	2277.100	2277,10
Lira irlandese	1978,500	1978,500	1978 —	1978,500	1978,50	—	1978,450	1978,500	1978,500	—
Corona danese	193,320	193,320	193,35	193,320	193,32	—	193.340	193,320	193.320	193,32
Dracma	9,257	9,257	9,26	9,257	—	—	9,258	9.257	9,257	—
E.C.U.	1532,900	1532,900	1534 —	1532,900	1532,90	—	1532,890	1532,900	1532,900	1532,90
Dollaro canadese	1000,500	1000,500	1002 —	1000,500	1000,50	—	1000,700	1000,500	1000,500	1000,50
Yen giapponese	9,880	9,880	9,89	9,880	9,88	—	9,878	9,880	9,880	9,88
Franco svizzero	894,200	894,200	895,10	894,200	894,20	—	894,500	894,200	894.200	894,20
Scellino austriaco	105,353	105,353	105,40	105,353	105,353	—	105,360	105,353	105,353	105,35
Corona norvegese	196,940	196,940	197 —	196,940	196,94	—	197,090	196,940	196,940	196,95
Corona svedese	209,580	209,580	209,50	209,580	209,58	—	209,590	209,580	209.580	209,58
FIM	307,900	307,900	308 —	307,900	307,90	—	307,820	307,900	307,900	—
Escudo portoghese	9,029	9,029	9,05	9,029	9,029	—	9,050	9,029	9,029	9,02
Peseta spagnola	11,089	11,089	11,10	11,089	11,089	—	11,088	11,089	11,089	11,08
Dollaro australiano	917,400	917,400	918 —	917,400	917,40	—	917,750	917,400	917,400	917.40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1244,025
Marco germanico	740,230
Franco francese	218,025
Fiorino olandese	659,010
Franco belga	35,365
Lira sterlina	2277,800
Lira irlandese	1978,475
Corona danese	193,330
Dracma	9,257
E.C.U.	1532,890
Dollaro canadese	1000,600
Yen giapponese	9,879
Franco svizzero	894,350
Scellino austriaco	105,356
Corona norvegese	197,015
Corona svedese	209,585
FIM	307,860
Escudo portoghese	9,039
Peseta spagnola	11,088
Dollaro australiano	917,575

88M25038

MINISTERO DEL TESORO

N. 60

Corso dei cambi del 28 marzo 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1233 —	1233 —	1233,10	1233 —	1233 —	1233 —	1233 —	1233 —	1233 —	1233 —
Marco germanico	740,150	740,150	740,60	740,150	740,150	740,17	740,200	740,150	740,150	740,15
Franco francese	218,260	218,260	218,40	218,260	218,260	218,25	218,250	218,260	218,260	218,25
Fiorino olandese	659,040	659,040	659,45	659,040	659,040	659,02	659 —	659,040	659,040	659,04
Franco belga	35,354	35,354	35,38	35,354	35,354	35,35	35,365	35,354	35,354	35,35
Lira sterlina	2283,500	2283,500	2285,75	2283,500	2283,500	2283,07	2282,650	2283,500	2283,500	2283,50
Lira irlandese	1978,850	1978,850	1979 —	1978,850	1978,850	1979,14	1979,440	1978,850	1978,850	—
Corona danese	193,250	193,250	193,35	193,250	193,250	193,24	193,240	193,250	193,250	193,25
Dracma	9,250	9,250	9,25	9,250	—	—	9,248	9,250	9,250	—
E.C.U.	1533,800	1533,800	1533,75	1533,800	1533,800	1533,75	1533,700	1533,800	1533,800	1533,80
Dollaro canadese	992,700	992,700	992,50	992,700	992,700	992,85	993 —	992,700	992,700	992,70
Yen giapponese	9,920	9,920	9,92	9,920	9,920	9,92	9,920	9,920	9,920	9,92
Franco svizzero	895,760	895,760	896 —	895,760	895,760	895,88	896 —	895,760	895,760	895,76
Scellino austriaco	105,366	105,366	105,40	105,366	105,366	105,36	105,360	105,366	105,366	105,36
Corona norvegese	196,820	196,820	196,70	196,820	196,820	196,82	196,820	196,820	196,820	196,82
Corona svedese	209,200	209,200	209,25	209,200	209,200	209,20	209,210	209,200	209,200	209,20
FIM	307,800	307,800	307,75	307,800	307,800	307,72	307,640	307,800	307,800	—
Escudo portoghese	9,029	9,029	9,03	9,029	9,029	9,03	9,038	9,029	9,029	9,02
Peseta spagnola	11,089	11,089	11,10	11,089	11,089	11,09	11,095	11,089	11,089	11,08
Dollaro australiano	904 —	904 —	904 —	904 —	904 —	904,50	905 —	904 —	904 —	904 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1988

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1233 —	Lira irlandese	1979,145	Scellino austriaco	105,363
Marco germanico	740,175	Corona danese	193,245	Corona norvegese	196,820
Franco francese	218,255	Dracma	9,249	Corona svedese	209,205
Fiorino olandese	659,020	E.C.U.	1533,750	FIM	307,720
Franco belga	35,359	Dollaro canadese	992,850	Escudo portoghese	9,033
Lira sterlina	2283,075	Yen giapponese	9,920	Peseta spagnola	11,092
		Franco svizzero	895,880	Dollaro australiano	904,500

Media dei titoli del 28 marzo 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,750
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	100,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,750
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	101,475
» » » TR 2.5% 1983/93	91,525
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,400
» » » » EFIM 1-8-1988	100,850
» » » » 1- 4-1984/88	99,950
» » » » 1- 5-1984/88	99,875
» » » » 1- 6-1984/88	100,175
» » » » 1- 7-1983/88	100,500
» » » » 1- 8-1983/88	100,675
» » » » 1- 9-1983/88	100,750
» » » » 1-10-1983/88	100,900
» » » » 15- 7-1985/90	99,600
» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» » » » 18- 9-1985/90	99,325
» » » » 18-10-1985/90	99,350
» » » » 1-11-1983/90	102,475
» » » » 18-11-1985/90	99,550
» » » » 1-12-1983/90	102,500
» » » » 18-12-1985/90	99,925
» » » » 1- 1-1984/91	102,725
» » » 17- 1-1986/91	99,700
» » » » 1- 2-1984/91	102,875
» » » » 18- 2-1986/91	99,325
» » » » 1- 3-1984/91	101,800
» » » » 18- 3-1986/91	99,500
» » » » 1- 4-1984/91	101,775
» » » » 1- 5-1984/91	101,650
» » » » 1- 6-1984/91	101,675
» » » » 1- 7-1984/91	101,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	101,150
» » » » 1-10-1984/91	101,075
» » » » 1-11-1984/91	101 —
» » » » 1-12-1984/91	100,400
» » » » 1- 1-1985/92	100,175
» » » » 1- 2-1985/92	99,875
» » » » 18- 4-1986/92	98,050
» » » » 19- 5-1986/92	96,600
» » » » 20- 7-1987/92	98,450
» » » » 19- 8-1987/92	98,450
» » » » 18- 6-1986/93	95,350
» » » » 17- 7-1986/93	95,350
» » » » 19- 8-1986/93	95,450
» » » » 18- 9-1986/93	95,450
» » » » 20-10-1986/93	96,550
» » » » 1- 2-1985/95	99,150
» » » » 1- 3-1985/95	94,400
» » » » 1- 4-1985/95	94,075
» » » » 1- 5-1985/95	93,525
» » » » 1- 6-1985/95	93,725
» » » » 1- 7-1985/95	95,450
» » » » 1- 8-1985/95	95,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	94,950
» » » » 1-10-1985/95	94,925
» » » » 1-11-1985/95	95,500
» » » » 1-12-1985/95	95,850
» » » » 1- 1-1986/96	96,425
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,450
» » » » 1- 2-1986/96	96,800
» » » » 1- 3-1986/96	95,725
» » » » 1- 4-1986/96	95,350
» » » » 1- 5-1986/96	95,225
» » » » 1- 6-1986/96	95,100
» » » » 1- 7-1986/96	95,475
» » » » 1- 8-1986/96	94,700
» » » » 1- 9-1986/96	95,050
» » » » 1-10-1986/96	94,725
» » » » 1-11-1986/96	94,975
» » » » 1-12-1986/96	95,800
» » » » 1- 1-1987/97	96,575
» » » » 1- 2-1987/97	96,550
» » » » 18- 2-1987/97	96,275
» » » » 1- 3-1987/97	95,550
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100,225
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,800
» » » 12,50% 1-10-1988	101,325
» » » 12,50% 1-11-1988	101,825
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,950
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,200
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,400
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,425
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,725
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,550
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,800
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,300
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,075
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,675
» » » 12,50% 1- 3-1990	97,175
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,175
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,275
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,050
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,475
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,975
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,775
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,850
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,050
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,850
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,850
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,300
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,375
» » » 9,25% 1-10-1990	96,500
» » » 9,25% 1-11-1990	96,300
» » » 9,25% 1-12-1990	96,950
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,675
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,075
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,225
» » » 9,15% 1- 3-1992	95 —
» » » 9,15% 1- 4-1992	96,875
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,275
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,150
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,375
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,525
» » » » 1983/90 11,50%	107,925
» » » » 1984/91 11,25%	109 —
» » » » 1984/92 10,50%	109,525
» » » » 1985/93 9,60%	106,025
» » » » 1985/93 9,75%	106,075
» » » » 1985/93 9,00%	103,275
» » » » 1985/93 8,75%	102,700
» » » » 1986/94 8,75%	102,925
» » » » 1986/94 6,90%	93,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M28038

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Istituzione del comitato di coordinamento degli interventi preordinati alla sicurezza delle lavorazioni su unità navali

Con decreto 23 febbraio 1988 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità, della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale, è stato istituito, per coordinare gli interventi di amministrazioni ed enti preposti alla tutela dell'igiene e sicurezza delle lavorazioni connesse con la costruzione o riparazione di navi in cantieri navali ricadenti in tutto o in parte nel demanio marittimo, presso ciascuna capitaneria di porto, un comitato di coordinamento degli interventi preordinati alla sicurezza delle lavorazioni su unità navali, di stazza lorda superiore a 100 tonnellate, svolte in tutto o in parte nell'ambito del demanio marittimo.

Il comitato, costituito con decreto del prefetto competente per territorio, è presieduto dal capo del compartimento o da un ufficiale da lui delegato ed è così composto:

un rappresentante dal comando provinciale dei vigili del fuoco;

un rappresentante dell'unità sanitaria locale;

un rappresentante dell'ispettorato del lavoro,

un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

un rappresentante del Registro navale italiano.

88A1441

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 7 marzo 1988, n. 1.13 2-538, il decreto prefettizio 22 luglio 1932, n. 11419/26, con il quale il cognome del sig. Antonio Filipčič, nato a Duttogliano il 5 maggio 1902, venne ridotto nella forma italiana di «Filippi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Antonia Bandelj ed ai figli Vittorio ed Elvira, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 1° marzo 1988, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Aleš Andrea Filippi, figlio di Vittorio, nato a Trieste, il 22 luglio 1968, residente a Trieste, via Doberdò n. 12, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Filipčič».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 7 marzo 1988, n. 1.13/2-536, il decreto prefettizio 22 luglio 1932, n. 11419/26, con il quale il cognome del sig. Antonio Filipčič, nato a Duttogliano il 5 maggio 1902, venne ridotto nella forma italiana di «Filippi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Antonia Bandelj ed ai figli Vittorio ed Elvira, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 1° marzo 1988, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Marco Filippi, figlio di Vittorio, nato a Trieste, il 16 dicembre 1958, residente a Trieste, via Doberdò n. 12, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Filipčič» posseduto dal padre prima dell'emanazione del succitato decreto.

Il sindaco di Trieste, è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 7 marzo 1988, n. 1.13 2-537, il decreto prefettizio 22 luglio 1932, n. 11419 26, con il quale il cognome del sig. Antonio Filipčič, nato a Duttogliano il 5 maggio 1902, venne ridotto nella forma italiana di «Filippi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Antonia Bandelj ed ai figli Vittorio ed Elvira, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 1° marzo 1988, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Pietro Filippi, figlio di Vittorio, nato a Latina il 19 gennaio 1961, residente a Trieste, via Doberdò n. 12, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Filipčič».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 7 marzo 1988, n. 1-13/2-535, il decreto prefettizio 22 luglio 1932, n. 11419/26, con il quale il cognome del sig. Antonio Filipčič, nato a Duttogliano il 5 maggio 1902, venne ridotto nella forma italiana di «Filippi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Antonia Bandelj ed ai figli Vittorio ed Elvira, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 1° marzo 1988, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio Vittorio Filippi di Antonio, nato a Monrupino (Trieste), il 13 ottobre 1928, residente a Trieste, via Doberdò n. 12, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Filipčič» con estensione alla moglie Vlasta Maria Bercé, nata a Lubiana, il 15 febbraio 1932.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

88A1388

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Villeneuve

Con deliberazione della giunta regionale n. 1597 del 19 febbraio 1988, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate le varianti n. 1 e n. 2 del vigente piano regolatore generale del comune di Villeneuve (Aosta).

Copia di detta deliberazione e delle varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

88A1387

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del comitato di sorveglianza della società cooperativa Ars et Labor a r.l., in liquidazione coatta amministrativa

Con deliberazione n. 1230 del 10 marzo 1988, la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 26 marzo 1942, n. 267, per l'Ars et Labor - Società cooperativa a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, un comitato di sorveglianza di cinque membri, così composto:

presidente: dott. Lucio Chiarelli, residente in Trieste, via Scala Santa, 65;

membri: avv. Flavio Morassut, domiciliato in Udine presso la Banca popolare udinese, via Cavour; avv. Giuliano Scialino, con studio in Udine, via Santa Chiara, 3; rag. Adriano Nicola, domiciliato in Udine presso Finreco, via Cividale, 22; Renato Mazzolini, residente in Villa Santina, via Divisione Julia.

88A1414

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Fai, Grigno e Tuenno

Con deliberazione n. 1420 del 26 febbraio 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 2592/7 in comune catastale di Fai, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 660 del 5 febbraio 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie n. 5863, n. 5865/4 e n. 5860/2 in comune catastale di Grigno, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 500 del 29 gennaio 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 3370/2 in comune catastale di Tuenno, dal demanio al patrimonio provinciale.

88A1415

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 15 gennaio 1983 del Ministro della marina mercantile, recante: «Norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche)». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 18 aprile 1983).

Al decreto citato in epigrafe, in corrispondenza delle sotto riportate pagine del predetto supplemento ordinario, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 118, nella tabella sigla 6.1.15, denominata «Alchilfenoli non altrimenti specificati», allegata al decreto sopra riportato, dove è scritto: «*Formula* $C_6\ H_4\ OHC_{2n}+_1$, *dove n è compreso tra 2 e 8*», leggasi: «*Formula:* $C_6H_4OHC_nH_{2n}+_1$, *dove n è compreso tra 2 e 8*»;

alla stessa pagina 118, nelle «Note» contenute in calce alla citata tabella sigla 6.1.15, il punto: «2)» deve essere così modificato: «*2) Gli Alchilfenoli, sia tecnicamente puri, sia in miscela tra loro, sia in miscela con altre sostanze non pericolose, aventi formula* $C_6H_4OHC_nH_{2n}+_1$, *dove n è maggiore di 8, sono compresi nella classe 9, tabella sigla 9.3 ter*».

88A1451

Comunicato relativo al decreto 23 settembre 1986 del Ministro della marina mercantile, recante: «Approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 5.1 (materie comburenti)». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 1987).

Al decreto citato in epigrafe, è apportata la seguente rettifica:

alla pag. 77 del sopra indicato supplemento ordinario, nella tabella 5.1.88, allegata al decreto soprariportato dove è scritto: «Denominazione: *PEROSSIDO di IDROGENO in soluzioni acquose con non meno del 20% ma meno del 60% di perossido di idrogeno (stabilizzato come necessario) (Acqua ossigenata)*», leggasi: «Denominazione: *PEROSSIDO di IDROGENO in soluzione acquosa con non meno del 20% ma non più del 60% di perossido di idrogeno (stabilizzato come necessario) (Acqua ossigenata)*».

88A1450

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100880760) L. 800